

Civile Ord. Sez. 6 Num. 29709 Anno 2018

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: NAPOLITANO LUCIO

Data pubblicazione: 19/11/2018

ORDINANZA

sul ricorso 14310-2017 proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA 13756881002, in persona del Responsabile del Contenzioso Esattoriale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato FABIO FRANCESCO FRANCO, che la rappresenta e difende;


- ricorrente principale -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II MILANO;

- intimata -

nonché



7938
19

EL HAMI IBRAHIM MOHAMED, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VALERIO PICCOLO;

-intimato sull'avverso ricorso e ricorrente incidentale -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE già EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA(C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente a ricorso incidentale -

nonché

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II MILANO;

- intimata -

avverso la sentenza n. 6855/24/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 14/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Ragioni della decisione

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - *bis* del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 6855/24/2016, depositata il 14 dicembre 2016, non

notificata, la CTR della Lombardia - riuniti gli appelli separatamente proposti da Equitalia Nord S.p.A. e dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di Ibrahim Mohamed El Hami avverso la sentenza della CTP di Milano, che aveva accolto il ricorso di quest'ultimo avverso iscrizione ipotecaria afferente a due cartelle di pagamento in uno ai relativi atti prodromici - accolse parzialmente l'appello proposto da Equitalia Nord S.p.A., limitatamente alla prima cartella ritenuta notificata, dichiarando assorbito l'appello dell'Agenzia delle Entrate.

Avverso la sentenza della CTR Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., incorporante Equitalia Nord S.p.A., ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, rispetto al quale sono rimasti intimati il contribuente e l'Agenzia delle Entrate.

Il contribuente ha peraltro separatamente proposto avverso la stessa succitata sentenza, ricorso per cassazione, affidato a due motivi, che, in quanto successivamente notificato rispetto al primo, assume natura di ricorso incidentale, cui resiste con controricorso Agenzia delle Entrate- Riscossione, a sua volta subentrata *ex lege* ad Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.

Non ha svolto difese l'Agenzia delle Entrate.

1. Con il primo motivo di ricorso principale l'agente della riscossione denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 19, comma 3 del d. lgs. n. 546/1992 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., assumendo l'erroneità in diritto della sentenza impugnata nella parte in cui, investita dell'impugnazione avverso iscrizione di ipoteca, ha ritenuto di poter conoscere dei vizi di merito delle cartelle di pagamento, pur avendone accertato la regolare notifica.

2. Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia nullità della sentenza impugnata per omessa denuncia in relazione all'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere il giudice



tributario d'appello omesso di pronunciarsi sull'eccezione relativa all'inammissibilità *ex art.* 19, comma 3, del d. lgs. n. 546/1992 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. dell'impugnazione proposta avverso iscrizione ipotecaria per vizi propri delle cartelle ad essa relative, stante la dimostrata notifica delle stesse.

3. A sua volta il contribuente, con il ricorso incidentale, censura con il primo motivo la sentenza impugnata per omessa e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo per il giudizio, *ex art.* 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nella parte in cui essa ha ritenuto che la cartella di pagamento relativa all'annualità 2004 per IRPEF, cioè la n. 068/2010/0160492167, fosse stata validamente notificata, nel difetto assoluto di qualsivoglia motivazione al riguardo.

4. Con il secondo motivo di ricorso incidentale il contribuente censura la pronuncia impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 e degli artt. 139 e ss. c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. c.p.c. nella parte in cui ha ritenuto la succitata cartella riferita all'annualità 2004 correttamente notificata, risultando in atti l'esito infruttuoso di un primo tentativo di notifica, mancando, riguardo al successivo tentativo di cui alla relata del 17 dicembre 2010, la prova del compimento di tutte le formalità occorrenti affinché la notifica potesse dirsi validamente perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

5. Deve essere esaminato in ordine logico prioritariamente il primo motivo di ricorso incidentale.

Esso, in relazione al tenore effettivo della censura, pur rubricato in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., deve intendersi volto a denunciare la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione e dunque a censurare un *error in procedendo* in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.



5.1. Il motivo è fondato, essendosi limitata al riguardo la pronuncia impugnata, nel ritenere meritevole di accoglimento l'appello dell'agente riscossione quanto alla cartella riferita all'annualità 2004, a dar conto, «riscontrata la documentazione in atti», che «le motivazioni addotte da Equitalia possono essere accolte solo per la cartella riferita all'anno 2004».

Ritiene quindi la Corte, in continuità alla propria giurisprudenza in materia, che sul punto debba ritenersi sussistente il vizio del difetto assoluto di motivazione, che ricorre (così come il vizio di motivazione apparente) allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr., tra le molte, Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. sez. unite 3 novembre 2016, n. 22232).

6. Ciò comporta l'assorbimento del secondo motivo di ricorso incidentale.

7. I due motivi di ricorso principale possono essere congiuntamente esaminati, in quanto tra loro connessi.

7.1. Essi sono manifestamente infondati in quanto basati su presupposto di fatto non ravvisabile in atti, cioè la validità della notifica di ciascuna cartella.

Con riferimento alla cartella n.068/2010/0466392017 per IRPEF per l'anno 2002 la sentenza impugnata si esprime nel senso che le motivazioni dell'agente della riscossione possono essere accolte solo per la cartella riferita al 2004, donde deve ritenersi che la sentenza impugnata abbia confermato sul punto quella di primo grado, quanto al difetto di prova della notifica di detta cartella a supporto dell'ipoteca.

7.2. Né risulta, peraltro, oggetto di espressa censura la statuizione della

CTR relativa alla prescrizione quinquennale del credito tributario portato dalla cartella 2002.

7.3. Riguardo alla cartella n. 068/2010/0160492167 per l'IRPEF relativa all'annualità 2004, la questione della validità o meno della notifica risulta, per effetto dell'accoglimento del primo motivo di ricorso incidentale, ancora *sub iudice*.

7.4. In proposito, quanto all'accertamento che il giudice di rinvio dovrà compiere quanto alla validità o meno della notifica della cartella da ultimo menzionata, esso dovrà attenersi al principio in forza del quale il perfezionamento delle formalità della notifica *ex art. 140 c.p.c.* per l'ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario presuppone non il semplice inoltro della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, ma l'effettiva ricezione della stessa (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 19 aprile 2018, n. 9782; Cass.sez. 6-5, ord. 25 agosto 2017, n. 20413; Cass. sez. 6-5, ord. 13 novembre 2014, n. 25079; Cass. sez. unite 18 settembre 2014, n. 19668, in motivazione).

8. Il ricorso principale va per l'effetto rigettato.

9. La sentenza impugnata va cassata in accoglimento del primo motivo di ricorso incidentale e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale ed accoglie il ricorso incidentale in relazione al primo motivo, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – *bis* dello stesso articolo 13.

A.